



COMUNE DI CASSANO SPINOLA

oooooooooooo

REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'USO E LA GESTIONE
DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale

n° 18 del 19.09.2018

TITOLO I – Parte Generale

Art. 1 – oggetto e finalità

Art. 2 – definizioni

Art. 3 – classificazioni delle attività sportive

Art. 4 – forme di gestione

TITOLO II – Gestione Diretta

Art. 5 – utenza

Art. 6 – presentazione domanda per il rilascio concessione in uso

Art. 7 – unità organizzativa – rilascio concessione in uso

Art. 8 – uso degli impianti

Art. 9 – tariffe d'uso

TITOLO III – Affidamento in Gestione

Art. 10 – concessione in gestione

Art. 11 – criteri di assegnazione della gestione

Art. 12 – spese di investimenti e di manutenzione

Art. 13 – attrezzature e beni mobili

Art. 14 – polizza assicurativa

Art. 15 – vigilanza

Art. 16 – pubblicità interna

Art. 17 – contributi per la promozione dello sport

Art. 18 – consegna e riconsegna dell'impianto sportivo

Art. 19 – entrata in vigore

TITOLO I

PARTE GENERALE

ART. 1 OGGETTO E FINALITÀ

Il presente Regolamento disciplina l'uso e la gestione degli impianti sportivi comunali, di proprietà o detenuti a qualsiasi altro titolo dal Comune.

Gli impianti sportivi comunali, nonché quelli annessi a Istituti scolastici e le attrezzature in essi esistenti sono destinati ad uso pubblico per la promozione e per la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa.

L'uso pubblico degli impianti sportivi è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività. L'Amministrazione comunale per la migliore e più efficace azione delle funzioni esercitate in materia di promozione sportiva, derivanti dal disposto di cui all'art. 60, letto a) del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 riconosce, secondo il principio di "sussidiarietà" di cui all'art. 3, comma 5, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che tali funzioni possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

L'uso degli impianti sportivi compresi negli edifici scolastici, per le giornate e negli orari liberi da impegni o necessità delle scuole, è regolato dalle norme di cui alle leggi 04 agosto 1977, n. 517 e Il gennaio 1996, n. 23, o alle eventuali convenzioni sottoscritte con le Istituzioni scolastiche.

ART. 2 DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento s'intende:

- per *impianto sportivo*, il luogo opportunamente attrezzato, destinato alla pratica di una o più attività sportive;
- per *attività sportiva*, la pratica di una disciplina sportiva svolta a livello agonistico, amatoriale, ricreativo, didattico o rieducativo;
- per *forme di utilizzo e di gestione*, le modalità con le quali l'Amministrazione concede l'utilizzo di un impianto sportivo o ne concede la gestione a terzi;
- per *concessione in uso*, il provvedimento con il quale l'Amministrazione autorizza l'uso di un impianto sportivo per lo svolgimento delle attività nello stesso previste;
- per *concessione in gestione*, l'atto contrattuale, definito "convenzione", con il quale l'Amministrazione affida la conduzione di un impianto a terzi regolando i reciproci obblighi ed impegni;
- per *tariffe*, le somme che l'utilizzatore dell'impianto deve versare all'amministrazione o al gestore dell'impianto.

ART. 3

CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE

Gli impianti sportivi comunali sono destinati a favorire la pratica di attività sportive, ricreative e sociali di interesse pubblico.

Il Comune persegue gli interessi generali della collettività in materia di sport ed attività motoria mettendo gli impianti sportivi comunali a disposizione di terzi e delle scuole che svolgono le attività sportive definite di pubblico interesse.

In relazione alle finalità di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono considerate:

- attività sportive, ricreative e sociali di preminente interesse pubblico l'attività motoria a favore dei disabili e degli anziani, l'attività formativa per preadolescenti e adolescenti, l'attività sportiva per le scuole, l'attività ricreativa e sociale per la cittadinanza;
- attività sportive di interesse pubblico l'attività agonistica di campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali, organizzati da organismi riconosciuti dal C.O.N.I.

ART. 4

FORME DI GESTIONE

Gli impianti sportivi comunali, sono gestiti:

- a) direttamente dal Comune anche attraverso azienda speciale ai sensi dell'art. 114 del Testo unico degli Enti locali. L'unità organizzativa comunale alla quale compete la gestione degli interventi di cui al presente regolamento corrisponde all'Area Tecnica nell'ambito della quale ricade la gestione del Patrimonio.
- b) mediante affidamento diretto della gestione a società sportive ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali radicate sul territorio, senza scopo di lucro, su domanda o in caso di più associazioni interessate, previo esperimento di apposite procedure di selezione, qualora ritenuto più vantaggioso dalla Giunta Comunale.
- c) mediante affidamento in gestione a soggetti diversi da quelli di cui al precedente punto b), solo in caso di esito infruttuoso delle procedure dianzi dette si effettua mediante procedura ad evidenza pubblica sulla base di un atto propulsivo della Giunta comunale.

Per la gestione degli impianti sportivi è data facoltà alle associazioni o società sportive di presentarsi anche in forma aggregata. Rimangono ferme la titolarità e responsabilità della gestione in capo all'associazione o società sportiva affidataria.

Ai fini del rilascio della concessione degli impianti sportivi, deve essere in primo luogo valutata l'adeguatezza dell'impianto in relazione al tipo di attività da praticarvi.

Resta inteso che l'uso degli impianti è concesso secondo l'agibilità accertata e riconosciuta dagli organi federali e da quelli di P.S. Pertanto, chi ha ottenuto l'uso dell'impianto deve attenersi alle condizioni di agibilità, controllando i limiti d'uso e di capienza.

TITOLO II GESTIONE DIRETTA

ART. 5 UTENZA

Gli impianti sportivi sono a disposizione di Società ed Enti Sportivi, Organizzazioni Culturali o comunque soggetti che svolgano attività legalmente riconosciute, di pubblica utilità e nel pieno rispetto dei diritti della persona umana, di singoli utenti, che ne inoltrino regolare richiesta per ottenerne l'uso, prioritariamente per finalità sportive, nonché per effettuare manifestazioni varie, riunioni, convegni, meeting, etc., a condizione che il tutto avvenga nel pieno rispetto del presente Regolamento e della legge.

ART. 6 PRESENTAZIONE DOMANDA PER RILASCIO CONCESSIONE IN USO

Le domande per l'utilizzo degli impianti sportivi comunali, vanno redatte in carta semplice su appositi moduli predisposti dall'Ufficio Tecnico e pubblicati sul sito web www.comune.cassanospinola.al.it, corredate dei documenti elencati nel modulo.

Le stesse, se di brevissima durata, devono essere presentate **sette giorni** prima della data di utilizzo, fatta eccezione:

- per manifestazioni e/o altro tipo di attività una tantum, per le quali è d'obbligo l'inoltro delle domande al Comune, almeno **trenta giorni** prima della data richiesta per l'utilizzo, corredata del programma completo della manifestazione stessa e della documentazione tecnica relativa alle attrezzature di supporto;
- per cause indipendenti dalla volontà del richiedente.

Nella domanda dovrà essere specificato il giorno/i o periodo, l'ora d'inizio e di fine dell'attività, le generalità del responsabile dell'attività stessa e l'indicazione dell'impianto richiesto.

Per quanto riguarda la richiesta di assegnazione degli impianti per un periodo prolungato e l'intero anno sportivo, il termine perentorio di inoltro delle domande è il **15 Luglio** di ogni anno, ai fini della programmazione, fatta eccezione per l'anno in corso.

La richiesta non impegna in alcun caso l'Amministrazione.

ART. 7 UNITA' ORGANIZZATIVA - RILASCIO CONCESSIONE IN USO

L'unità organizzativa comunale alla quale compete la gestione degli impianti sportivi di cui al presente regolamento corrisponde all'Area Tecnica nell'ambito della quale ricade la gestione del Patrimonio.

Il Responsabile dell'Area Tecnica, esaminate le richieste presentate e verificata la regolarità dei documenti richiesti, rilascerà, previo pagamento delle tariffe o canone stabiliti

dalla Giunta comunale, le apposite concessioni, riservandosi l'opportunità di sospenderle, per intervenuti problemi tecnici o imprevisti, se di rilevante importanza a giudizio dell'Amministrazione. Non saranno prese in considerazione le richieste di Associazioni/società che risultino in una posizione contabile irregolare.

In presenza di più domande di concessione o di uso per un medesimo impianto nello stesso periodo, la priorità di scelta è determinata sulla base dei seguenti criteri:

Data di presentazione dell'istanza;

- Programma delle attività da svolgere;
- Attività già svolte, con priorità sul territorio comunale.

La concessione in uso dell'impianto dà diritto ad esercitare esclusivamente le attività indicate nella stessa.

Il concessionario è tenuto a sottoscrivere per accettazione le condizioni che disciplinano la concessione e ad indicare il soggetto responsabile dell'uso dell'impianto.

Il richiedente è obbligato a munirsi, a sua cura e spese, di tutte le autorizzazioni prescritte dalla legge per lo svolgimento delle attività dallo stesso praticate.

ART. 8 USO DEGLI IMPIANTI

Chi ottiene l'uso dell'impianto deve porre la massima diligenza per la conservazione del complesso, e sarà tenuto al risarcimento di ogni eventuale danno prodotto da atleti, dirigenti, spettatori, alle strutture, alle attrezzature mobili ed immobili, rimanendo stabilito che l'ordine e la disciplina durante la manifestazione, gara o allenamenti ecc. sono a carico degli organizzatori o comunque di chi ha richiesto l'uso dell'impianto.

Il concessionario (utente dell'impianto) è tenuto a segnalare al gestore ed al Comune tutti gli inconvenienti riscontrati, le necessità manutentive, le violazioni commesse dagli utenti o dagli spettatori ed i danni causati agli impianti durante l'uso. Se non ha segnalato tempestivamente prima dell'uso particolari inconvenienti o difetti – ha accettato come idoneo e funzionale l'impianto stesso, rispondendo di eventuali danneggiamenti.

Il concessionario deve utilizzare l'impianto direttamente ed esclusivamente per le finalità per le quali la concessione è stata rilasciata.

Il Comune si riserva in ogni momento il controllo, anche con l'ausilio dei concessionari degli impianti sportivi, per la verifica della rispondenza fra le assegnazioni in uso effettuate ed il loro utilizzo da parte dei concessionari.

L'Amministrazione comunale non risponde di eventuali ammanchi o furti o incidenti che dovessero essere lamentati dagli utenti degli impianti ed egualmente non risponde degli eventuali danni materiali che agli utenti ed ai terzi possono, comunque, derivare durante lo svolgimento delle attività direttamente gestite dal richiedente, cui competono le eventuali responsabilità.

Per nessun motivo, in nessuna forma o titolo i richiedenti possono consentire l'uso in sub-concessione anche parziale e/o gratuito, dell'impianto a terzi. La violazione di tale divieto comporterà la revoca immediata della concessione.

ART. 9 TARIFFE D'USO

Per l'uso degli impianti sportivi comunali, è dovuto da parte dei richiedenti il pagamento delle tariffe approvate con deliberazione di Giunta Comunale.

Possono essere previste dalla Giunta Comunale eventuali riduzioni delle tariffe o esenzioni di pagamento.

Le tariffe d'uso degli impianti sportivi devono essere corrisposte dall'utente al Comune sempre in via anticipata.

La dimostrazione dell'avvenuto pagamento del corrispettivo d'uso costituisce presupposto per l'accesso ed il conseguente utilizzo degli impianti.

Il concessionario dell'uso di un impianto potrà, a richiesta, usufruire gratuitamente in forma singola o associata, di locali, insistenti presso l'impianto utilizzato, da usare per attività complementari e di supporto alla disciplina sportiva praticata, su assenso dell'Amministrazione.

Per l'individuazione di tali riduzioni o esenzioni saranno considerate, con particolare attenzione, le caratteristiche sociali, le valenze umanitarie, gli scopi formativi, le rilevanze agonistiche, le finalità scolastiche e gli interessi giovanili delle varie manifestazioni e delle diverse iniziative e le manifestazioni a scopo integralmente benefico.

TITOLO III AFFIDAMENTO IN GESTIONE

ART. 10 CONCESSIONE IN GESTIONE

Se la Giunta Comunale delibera di affidare in concessione la gestione di tutti o parte degli impianti sportivi a Società ad associazioni sportive di cui all'art.4, lettera b), la relativa convenzione, con cui si formalizza l'affidamento in gestione, predisposta dal Responsabile dell'Area Tecnica e approvata dalla stessa, dovrà fare esplicito richiamo al contenuto del presente Regolamento, fatta salva la possibilità di deroga per particolari motivi che verranno esplicitati.

La convenzione avrà la durata minima di tre anni e relativamente agli impianti insistenti in via Arzani (campo di calcio e campo da tennis) una durata massima fino all'estinzione del diritto di superficie in essere per scadenza del termine.

La gestione deve essere improntata a principi di buon andamento e di imparzialità, ai criteri di economicità, efficacia ed efficienza ed è finalizzata alla massima diffusione dello sport e di tutte le discipline praticabili.

L'Amministrazione Comunale si riserva la disponibilità dell'uso degli impianti sportivi da destinare a proprie iniziative e/o manifestazioni o dalla stessa patrocinate oltre che per consentire l'esercizio dei diritti del superficiario indicati nell'atto pubblico Repertorio n. 36667 – raccolta n. 8824, del 4.12.1996, a rogito del Notaio Franco Borghero con studio a Novi Ligure, con scadenza il giorno 3.12.2026, compatibilmente con l'attività del gestore e previa intesa tra le parti.

Per la concessione in gestione è dovuto il pagamento di un canone annuo nella misura stabilita dalla Giunta Comunale, con esclusione degli Enti ed Associazioni che per statuto non hanno finalità di lucro.

A garanzia degli obblighi assunti sarà prestata una cauzione pari al 5% del valore del canone concessorio relativo al periodo di durata della convenzione, con esclusione delle Associazioni senza scopo di lucro.

L'Amministrazione, in relazione all'entità del danno arrecato, potrà rivalersi sul deposito cauzionale o sulla polizza fideiussoria.

Sono fatti salvi i provvedimenti "ope legis" di decadenza, di revoca o di rinuncia.

La decadenza in caso di gravi e o reiterate violazioni delle norme del presente Regolamento e di non corretta gestione avrà effetto dal giorno successivo a quello in cui il Comune con lettera raccomandata avrà invitato il gestore a riconsegnare gli impianti al Responsabile dell'Area Tecnica, che redigerà apposito verbale di consistenza anche in assenza del Rappresentante della contro parte in caso di mancata presentazione dello stesso, formalmente convocato.

La revoca può essere disposta dalla Giunta per motivi di merito.

Parimenti la Società o Ente può rinunciare alla concessione.

Gli effetti della revoca e della rinuncia decorrerà dal 60° giorno successivo a quello in cui una delle parti avrà comunicato all'altra, con lettera raccomandata di voler risolvere il rapporto di concessione.

ART. 11

CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELLA GESTIONE

- Esperienza nella gestione della struttura interessata;
- Il rapporto delle attività svolte con il territorio di riferimento;
- Esperienza nel settore di attività sportiva giovanile;
- La compatibilità del progetto e delle attività con eventuali attività ricreative, sociali o scolastiche svolte nell'impianto, oggetto dell'affidamento;
- La convenienza economica dell'offerta;
- Privilegiare nell'assegnazione i soggetti indicati all'art. 4 aventi sede nel territorio del Comune;

ART. 12

MANUTENZIONE E ONERI

Le spese di manutenzione straordinaria degli impianti sportivi sono a carico del Comune, nonché al pagamento dell'utenza elettrica e del gas per riscaldamento e acqua calda, in quanto non costituenti oneri per il bilancio Comunale, in virtù della convenzione in essere con la Società Roquette Italia SpA che prevede il rimborso totale dei consumi relativi agli edifici e strutture pubbliche

Qualora il concessionario svolga lavori di manutenzione straordinaria senza la necessaria autorizzazione preventiva dell'Amministrazione, per i suddetti lavori non potrà essere preteso nessun compenso o rimborso.

Sono, conseguentemente a carico del Concessionario:

- la manutenzione ordinaria degli impianti e strutture concesse,
- la gestione complessiva dell'impianto sportivo, compreso la spalatura della neve in tutta l'area oggetto della concessione;
- il rimborso delle spese di consumo dell'acqua, salvo diverse disposizioni eventualmente contenute nella convenzione.

..

ART. 13 ATTREZZATURE E BENI MOBILI

È fatto esplicito divieto al concessionario di procedere a trasformazioni, modifiche o migliorie degli impianti e strutture concessi senza il consenso scritto dell'Amministrazione comunale nel rispetto di tutte le norme edilizie ed urbanistiche vigenti.

Nessuna delle attrezzature e beni mobili consegnati dall'Amministrazione comunale al concessionario possono da questo, ad alcun titolo, essere alienati o distrutti

ART. 14 POLIZZA ASSICURATIVA

Il concessionario è tenuto ad attivare una idonea polizza assicurativa per la responsabilità verso terzi responsabilità civile, da valere per il pubblico, gli atleti e chiunque, comunque ammessi nell'area delle attrezzature o dell'uso delle attrezzature e verso il Comune terzo;

Detta polizza, da concordare con l'Amministrazione per la sua struttura ed i suoi valori, dovrà essere consegnata al Comune all'atto della stipula della convenzione, e avrà la durata della convenzione stessa.

ART. 15 VIGILANZA

Durante le manifestazioni ad ingresso libero o a pagamento, le Società provvederanno al personale di vigilanza, ed assumeranno ogni responsabilità verso l'Amministrazione per i danni agli impianti, alle parti edilizie ed ai servizi in genere eventualmente causati dalla presenza e dai comportamenti del pubblico.

Durante le manifestazioni che maggiormente attraggono il pubblico, le Società dovranno richiedere agli organi competenti l'impiego di un servizio di vigilanza e d'ordine, come previsto per le manifestazioni pubbliche.

In ogni caso tutte le responsabilità morali, materiali e civili, saranno sempre attribuite alla Società organizzatrice.

Fanno carico al concessionario anche l'acquisizione dei prescritti pareri e nulla osta della Commissione per i locali e pubblici spettacoli.

ART. 16 PUBBLICITA' INTERNA

La pubblicità interna fonica o visiva tanto a carattere temporaneo quanto a carattere permanente per l'intero anno, e per qualsiasi manifestazione rimane di esclusiva competenza dell'Ufficio di Polizia Locale del Comune.

Qualsiasi forma di pubblicità non potrà essere fatta senza la preventiva richiesta scritta, e conseguente autorizzazione, che verrà concessa soltanto in particolari casi e ad insindacabile giudizio dell'Ufficio Comunale.

ART. 17 CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE DELLO SPORT

Il Comune, compatibilmente con la propria disponibilità finanziaria di bilancio, si propone di erogare, con provvedimento della Giunta comunale, contributi annuali per la promozione e la diffusione dello sport;

Per la concessione dei contributi si applica il Regolamento comunale per la concessione dei contributi e benefici economici ad associazioni ed enti pubblici e privati;

Il procedimento è di competenza del Responsabile dell'Area Finanziaria

ART. 18 CONSEGNA E RICONSEGNA DELL'IMPIANTO SPORTIVO

La consegna degli impianti avviene in contraddittorio tra le parti, mediante sottoscrizione di verbale, con il quale viene fatto constare la consistenza e lo stato di usura di tutti i beni affidati e inventariati

Lo stesso avviene per la riconsegna entro il termine di scadenza naturale o anticipata della gestione dell'intero impianto sportivo.

Salvo il normale deperimento dovuto all'uso corretto, ogni danno accertato comporta per l'affidatario/concessionario l'obbligo del risarcimento.

ART. 19 ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento, entra in vigore alla data di dichiarata esecutività della deliberazione di approvazione.

Per quanto non previsto nel presente regolamento in ordine alla gestione di impianti sportivi valgono le vigenti disposizioni normative in materia.